



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**

**Sezione giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2023, proposto dal signor Salvatore Terranova, rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Virgilio 4;

***contro***

Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Sicilia Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Comune di Letojanni, non costituito in giudizio;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 465/2023, resa tra le parti, concernente istanza di

sospensione:

A. della Circolare n. 2 – prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022 -- del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana --- di cui ha poi fatto acritica applicazione la Soprintendenza di Messina con la nota prot. n. 0008902 del 15 maggio 2023;

B. della nota prot. n. 8902 del 15 maggio 2023, con la quale la Soprintendente per i BB.CC.AA. di Messina ha:

1.1. respinto la richiesta di nulla – osta paesaggistico richiesta in data 17 gennaio 2011 dal ricorrente in relazione all'istanza di concessione edilizia in sanatoria avanzata ai sensi della legge n. 326/2003; 1.2. ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro il termine di novanta giorni.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Sicilia Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 la Consigliera Paola La Ganga e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto allo stato della presente cognizione sommaria:

- quanto al *fumus boni iuris* che

- sulle modalità di recepimento del terzo condono edilizio, ad opera dell'art. 24 della l. r. n. 15 del 2004, si è instaurato un articolato contenzioso nell'ambito del quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, è intervenuto più volte, dapprima, con il parere n. 291 del 2010 e, successivamente,

col parere n. 773/2015 del 3 settembre 2015 reso nell'affare n. 432/2014 dall'Adunanza delle Sezioni riunite, ritenendo che il divieto di cui all'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, andrebbe inteso in Sicilia come riferito unicamente ai vincoli assoluti e non anche a quelli relativi;

- il CGARS, ha chiarito che l'art. 23 della l.r. n. 37 del 1985 ha sostituito con un unico articolo gli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 i quali, nella loro formulazione originaria, ammettevano – nel definire le condizioni di applicabilità del condono – la sanatoria delle opere abusive realizzate in zone soggette a vincoli di inedificabilità relativa; il CGA ha specificato che grazie a detto accorpamento il testo dei citati artt. 32 e 33 della l. r. è impermeabile alle modifiche successivamente apportate dalla legislazione statale agli artt. 32 e 33 della l. 45/1985 e, quindi, ad oggi si è conservato nella sua versione iniziale, con la diretta conseguenza che in Sicilia il divieto di cui all'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003 sia da considerare soltanto per i vincoli “assoluti”, e non anche per quelli c.d. relativi;

- a tale indirizzo ermeneutico si è conformata la giurisprudenza successiva e anche la prassi amministrativa delle amministrazioni regionali e ciò fino alla recente pronuncia della Corte Costituzionale;

- infatti, successivamente, il legislatore regionale ha ritenuto di positivizzare tale scelta esegetica, introducendo con una norma di interpretazione autentica, ovvero, l'art. 25-bis della l.r. n. 16/2016, ha stabilito: *«1. L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente. 2. Per la definizione delle pratiche di*

*sanatoria di cui al presente articolo, gli enti competenti rilasciano il nulla osta entro i termini previsti dalla normativa vigente»*, in pratica la Regione ha normato quanto già più volte chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Siciliana;

- la Corte costituzionale, di recente, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, ha dichiarato illegittima tale disposizione, ritenendola di carattere innovativo a dispetto della qualificazione fornita dal legislatore regionale in quanto consentirebbe, con efficacia retroattiva, la sanatoria delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa;

- ne deriva che il tema da approfondire per la soluzione della problematica oggetto del ricorso attiene alle ricadute della declaratoria di incostituzionalità della nuova legge regionale rispetto al pregresso assetto, giurisprudenzialmente consolidatosi;

- merita, altresì, attenzione il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza paesaggistica, considerato che l'istanza di condono presentata dal ricorrente è del 18 marzo 2004, il nulla osta paesaggistico da parte del tecnico comunale alla Soprintendenza è stato richiesto il 17 gennaio 2011, in vigenza della vecchia formulazione dell'art. 29 della l.r. n. 7/2019 che prevedeva che il silenzio accoglimento, e che la concessione in sanatoria è stata rilasciata dal Comune di Letojanni il 12 aprile 2004;

- solo successivamente l'art. 13, comma 19, della l.r. n. 13/2022 ha modificato il comma 2 del citato art. 29 prevedendo che *«Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 4 e 6»*, senza richiamare espressamente anche il vincolo paesaggistico;

- l'art. 46 della l. r. n. 17/2004, in materia di procedimento di autorizzazione paesaggistica prevedeva all'epoca il silenzio -assenso

- le esigenze cautelari, comunque, possono essere adeguatamente soddisfatte dalla celere fissazione dell'udienza di trattazione del merito del ricorso;
- il Collegio, pertanto, ritiene di accogliere l'appello cautelare ai sensi e nei limiti del comma 10 dell'art. 55 cpa, ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito in prime cure per il dovuto approfondimento delle tematiche suindicate;
- che le spese dell'intera fase cautelare, in ragione di tale esito, possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale accoglie l'appello (Ricorso numero: 858/2023) ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Compensa le spese del doppio grado cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Antimo Prospero, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

Paola La Ganga, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Paola La Ganga**

**IL PRESIDENTE**  
**Ermanno de Francisco**

## IL SEGRETARIO